

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifica del Regolamento d'esecuzione

Adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 3 ottobre 2006
Entrato in vigore il 1° aprile 2007

Traduzione¹

Regola 3 Rappresentanza dinnanzi all'Ufficio internazionale

- 1) [Mandatario; numero di mandatar]
 - a) Il depositante o il titolare può avere un mandatario presso l'Ufficio internazionale.
 - b) Il depositante o il titolare può avere un solo mandatario. Quando l'atto di costituzione indica più mandatar, soltanto quello che è indicato per primo è considerato mandatario ed iscritto come tale.
 - c) Quando uno studio od un ufficio legale, oppure un ufficio di consulenza per brevetti o marchi, è stato indicato all'Ufficio internazionale come mandatario, esso è considerato come unico mandatario.
 - d) [*abrogata*]
- 2) [Senza modifiche]
- 3) [Costituzione irregolare]
 - a) Quando l'Ufficio internazionale considera che la costituzione di un mandatario fatta in virtù dell'alinea 2) è irregolare, esso ne dà notifica al depositante o titolare, al mandatario presunto e, se è stato un Ufficio ad inviare o a trasmettere l'atto di costituzione, a tale Ufficio.
 - b) Fintantoché i requisiti applicabili in conformità dell'alinea 2) non sono soddisfatti, l'Ufficio internazionale invia tutte le comunicazioni pertinenti al depositante od al titolare medesimo.
 - c) [*abrogata*]
- 4)–6) [Senza modifiche]

¹ Dal testo originale francese (RO 2009 279).

Regola 19 Invalidazioni in parti contraenti designate

- 1) [Senza modifiche]
- 2) [Iscrizione dell'invalidazione e informazione del titolare e dell'Ufficio interessato]
 - a) L'Ufficio internazionale iscrive l'invalidazione nel registro internazionale con i dati che figurano nella notifica di invalidazione, e ne informa il titolare. L'Ufficio internazionale informa anche l'Ufficio che ha comunicato la notifica di invalidazione della data in cui l'invalidazione è stata iscritta nel registro internazionale se tale Ufficio ha chiesto di ricevere queste informazioni.
 - b) L'invalidazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una notifica che soddisfi le condizioni richieste.

Regola 20 Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale

- 1) e 2) [Senza modifiche]
- 3) [Iscrizione]
 - a) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) e ne informa il titolare, l'Ufficio della parte contraente del titolare e gli Uffici delle parti contraenti designate interessate.
 - b) Le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) sono iscritte alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale, a condizione che la comunicazione soddisfi le condizioni richieste.

Regola 20^{bis} Licenze

- 1) e 2) [Senza modifiche]
- 3) [Iscrizione e notifica]
 - a) Quando la domanda soddisfa le condizioni previste all'alinea 1) a), b) e d), l'Ufficio internazionale iscrive la licenza nel registro internazionale, con le informazioni contenute nella domanda, notifica questo fatto all'Ufficio delle parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza e informa contemporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio.
 - b) La licenza è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una domanda che soddisfi le condizioni richieste.
- 4) [Senza modifiche]

5) [Dichiarazione in base alla quale l'iscrizione di una data licenza è priva di effetto]

a)–c) [Senza modifiche]

d) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichiarazione fatta conformemente al punto c), e la notifica, a seconda che la domanda d'iscrizione della licenza sia stata presentata dal titolare o dall'Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio. La dichiarazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una comunicazione che soddisfi le condizioni richieste.

e) [Senza modifiche]

6) [Senza modifiche]

Regola 21 Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

1) [Notifica]

i)–iii) [Senza modifiche]

La notifica può anche includere informazioni su qualsiasi altro diritto acquisito in seguito a questa registrazione nazionale o regionale, in una forma convenuta fra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato.

2) [Iscrizione]

a) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le indicazioni notificate in virtù dell'alinea 1) e ne informa il titolare.

b) Le indicazioni notificate in virtù dell'alinea 1) sono iscritte alla data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una notifica che soddisfi le condizioni richieste.

Regola 28 Rettifiche apportate al registro internazionale

1) [Senza modifiche]

2) [Notifica] L'Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporaneamente al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate in cui tale rettifica ha effetto. Inoltre, nel caso in cui l'Ufficio che ha chiesto la rettifica non sia una parte contraente designata nella quale la rettifica ha effetto, l'Ufficio internazionale informa di questo fatto parimenti tale Ufficio.

3) e 4) [Senza modifiche]

Regola 32 Bollettino

1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali] [Senza modifiche]

2) [Informazioni riguardanti esigenze particolari e talune dichiarazioni di parti contraenti, nonché altre informazioni generali] [Senza modifiche]

-
- 3) [Numero di esemplari per gli Uffici delle parti contraenti]
- a) L'Ufficio internazionale invia all'Ufficio di ciascuna parte contraente esemplari del bollettino. Ciascun Ufficio ha diritto, gratuitamente, a due esemplari e quando, durante un dato anno civile, il numero delle designazioni iscritte nei confronti della parte contraente considerata è superiore a 2000, ad un ulteriore esemplare l'anno successivo, più un esemplare supplementare ogni 1000 designazioni oltre le 2000. Ciascuna parte contraente può acquistare ogni anno, alla metà del prezzo d'abbonamento, un numero di esemplari pari a quello a cui ha diritto gratuitamente.
 - b) Se il bollettino è disponibile sotto più di una forma, ciascun Ufficio può scegliere la forma sotto cui desidera ricevere qualsiasi esemplare a cui ha diritto.
- 4) [*Abrogato*]